

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) BENEDETTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MARIANELLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) RUGGIERO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) VERDICCHIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore VINCENZO RUGGIERO

Seduta del 14/04/2026

FATTO

La ricorrente, al cui ricorso aderisce altro cointestatario, espone di essere titolare di otto buoni fruttiferi postali, emessi a far data dall'anno 1997 all'anno 1999, per il complessivo importo di vecchie lire 6.000.000; il relativo rimborso è stato negato dall'intermediario resistente che ha opposto l'intervenuta prescrizione del diritto.

Lamenta, in particolare, l'assenza di indicazioni in ordine alla data di scadenza dei buoni, nonché la mancata consegna, in sede di sottoscrizione, del foglio o di prospetto informativo.

Esperito infruttuosamente il reclamo, l'istante si è rivolta all'Arbitro, al quale ha chiesto la condanna dell'intermediario al rimborso del controvalore dei buoni, oltre a quello relativo alle spese di assistenza difensiva e di spese del procedimento.

Costituitosi nel presente procedimento, l'intermediario ha eccepito preliminarmente l'irricevibilità del ricorso, rilevando l'incompetenza *ratione temporis* e l'incompetenza *ratione materiae* dell'Arbitro.

Nel merito, ha innanzitutto eccepito che, relativamente al buono n. 04.532.338.11, la resistente non ha allegato la copia integrale del titolo, limitandosi ad allegare il solo lato fronte del predetto titolo.

Con riferimento agli ulteriori sette buoni, la resistente ha rilevato quanto segue: 1) i titoli in oggetto sono "a termine" ed appartengono alle serie "AF", "BA" e "CB", la prima collocata nel periodo compreso fra il 29/10/1996 ed il 23/06/1997, la seconda collocata tra il 01/01/1998 ed il 09/12/1998 e la terza collocata tra il 02/03/1999 ed il 20/12/1999; 2) il termine prescrittivo è decennale e "*prende a decorrere dal primo giorno successivo alla data in cui detti buoni cessano di essere fruttiferi e cioè dalla data di scadenza puntuale*"; 3) i titoli appartenenti alla serie AF si sono prescritti il 22.1.2021; quelli della serie

BA si sono prescritti dal 18.11.2022 e quelli appartenenti alla serie CB si sono prescritti a far data dal 16.9.2022, mentre il primo reclamo formale è stato effettuato in data 15/07/2025, e dunque successivamente alla decorrenza del termine prescrittivo decennale; 4) l'impossibilità di far valere il diritto previsto dall'art. 2935 c.c.; 5) richiama inoltre la decisione n. 17814/2019 del Collegio di Coordinamento ABF, in merito alla riconosciuta possibilità dell'intermediario di eccepire la prescrizione di un titolo anche nel caso di omessa consegna del foglio informativo; nonché, in merito ad ogni eventuale richiesta di risarcimento del danno, la decisione n. 4656/2022 del Collegio di Coordinamento, la quale prevede che, ai fini dell'individuazione della competenza temporale, ha rilevanza la data in cui la violazione della regola di condotta è stata posta in essere. L'intermediario, infine, con riguardo al richiamato provvedimento dell'AGCM, ha fatto rinvio alla decisione del Collegio di Coordinamento n. 2460/2023, che ha dichiarato inammissibile la domanda risarcitoria formulata, stante l'avvenuta impugnazione del provvedimento dinanzi al giudice amministrativo. L'intermediario ha chiesto quindi il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Il Collegio deve innanzitutto respingere le eccezioni sollevate dall'intermediario in relazione alla dedotta incompetenza dell'Arbitro *ratione materiae* e *ratione temporis*, alla luce del consolidato orientamento dell'ABF in argomento.

Invero, con riferimento alla dedotta incompetenza *ratione temporis*, tale rilievo deve ritenersi infondato, in adesione ai principi espressi e ribaditi dal Collegio di Coordinamento secondo cui, in relazione ai rendimenti dei buoni fruttiferi occorre far riferimento non tanto alla fase di formazione del consenso ed agli eventuali vizi genetici dei titoli, bensì all'interpretazione dei termini e delle condizioni riportati sui contratti, nonché ai diritti del cliente che ne derivano in termini di rendimenti maturati (cfr., Coll. Coordinamento n. 4656/2022; n. 6142/2020; n. 72/2014).

Analogamente, con riferimento all'eccezione di incompetenza per materia, va confermato il principio secondo cui le controversie inerenti ai buoni fruttiferi rientrano nella propria competenza (così, Coll. Coordinamento, dec. n. 5674/2013), dovendosi negare la qualificazione dei buoni fruttiferi come "strumenti finanziari" e quindi come "prodotti finanziari" suscettibili di collocamento ai fini dell'applicazione del TUF, sul presupposto della non cedibilità e non negoziabilità dei buoni fruttiferi nel mercato monetario (cfr., art. 1 ter, TUF), nonché sulla base del "*l'art. 1, lett. u) TUF che testualmente esclude per i depositi bancari o postali la qualifica di prodotti finanziari*" (così, Coll. Coordinamento, dec. n. 4656/2022).

Nel merito della domanda, il Collegio rileva che il ricorso non può essere accolto, per i motivi che seguono.

Va rilevato prima di tutto che non è possibile esaminare la domanda di rimborso in relazione al buono n. 04.532.338.11, tenuto conto che la ricorrente non ha allegato la copia integrale del titolo, limitandosi a fornire la copia del solo lato fronte. Tale allegazione non risulta compensata da parte resistente.

Il Collegio osserva a tal riguardo che, al procedimento che si svolge dinanzi all'Arbitro, sono applicabili, se e in quanto compatibili, i principi propri del diritto processuale civile e, in particolare, quelli afferenti alla ripartizione dell'onere della prova ex artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c. Ed il c.d. principio dispositivo, desumibile dalle predette, onera parte istante alla dimostrazione dei fatti che costituiscono il fondamento della propria domanda. In tale ottica, occorre richiamare la pronuncia del Collegio di coordinamento di questo Arbitro (n. 7716/2017), secondo cui non v'è dubbio che, "*in virtù del principio dispositivo, l'Arbitro bancario non possa andare alla ricerca della verità, ma debba decidere sulla base dei fatti allegati dalle parti e delle prove fornite per supportarli: quindi nei limiti del tema della decisione e del tema della prova come parametrabile sulla scorta delle rispettive deduzioni (non a caso il Codice deontologico per i componenti dell'Organo decidente stabilisce all'art. 11, comma 3, che "i componenti*

del collegio esaminano adeguatamente i fatti e gli argomenti prodotti dalle parti)". Su tale presupposto, la mancata allegazione della copia relativa al lato retro ove sono apposte le condizioni economiche del titolo impedisce qualsivoglia valutazione, sicchè la domanda relativa anche a tale buono non potrà essere esaminata.

Con riferimento ai rimanenti sette titoli, il ricorso va respinto.

Ed invero, dall'esame degli stessi emerge che: *i) sul fronte e sul retro dei titoli è riportata la dicitura "a termine; ii) sul lato retro è apposto un timbro poco leggibile con la scritta "Serie AF" per i primi due buoni; per il terzo, quarto e quinto buono è presente una scritta a penna "Rendimenti lordi 25% del capitale dopo 7 anni 50% del capitale dopo 11 anni"; infine per il sesto e settimo buono è presente il timbro "BFP serie BA" con i rendimenti corretto a penna con un timbro di convalida; iii) risulta inoltre stampigliata originariamente, su tutti i titoli, la seguente dicitura: "Il buono non riscosso al compimento dell'ultimo periodo sotto indicato, cessa di essere fruttifero e l'avente diritto può ottenere il rimborso entro il termine di prescrizione di cinque anni, a decorrere dal 1° gennaio successivo all'anno in cui cessa la fruttuosità".*

Orbene, è orientamento consolidato dell'Arbitro quello per cui dalla data di emissione del titolo, mediante la consultazione della tabella dello "Storico dei tassi applicati sui Buoni Fruttiferi Postali A Termine", reperibile sul sito della emittente, è possibile riscontrare la serie (per alcuni buoni peraltro indicata) e la data di scadenza del buono emesso, in quella data e per quella serie.

Da tale riscontro emerge quindi che i buoni appartenenti alla serie "AF" hanno scadenza massima di 14 anni e risultano emessi nel periodo dal 29.10.1996 al 23.06.1997. La serie di emissione "AF" è stata istituita con D.M. 28.10.1996, il quale prevede che *"I buoni della nuova serie speciale «AF» avranno la durata di nove anni e 6 mesi o quattordici anni e, alle scadenze, verrà corrisposto unitamente al capitale un interesse lordo pari, rispettivamente, ad uno o due volte il capitale stesso"*. Inoltre, il D.M. del 30 novembre 1996 prevede, all'art. 3, che per i BFP «a termine» della serie speciale «AF» di cui al decreto ministeriale 28 ottobre 1996, emessi a partire dalla data del 1° dicembre 1996, in caso di rimborso anticipato *"si applicano, diminuiti di cinquanta centesimi di punto, i tassi di interesse vigenti per i buoni postali fruttiferi della serie ordinaria contraddistinta dalla lettera «S»"*.

Quanto alla serie di emissione "BA", la stessa è stata istituita con D.M. Tesoro 24.12.1997, il quale prevede: *"Art. 8. I buoni della nuova serie speciale «BA» avranno la durata di nove o quattordici anni e, alle scadenze, verrà corrisposto unitamente al capitale un interesse lordo pari, rispettivamente, al 50% o al 100% del capitale sottoscritto; la serie e i termini di incremento per interessi del capitale, risultano dall'apposito bollo fornito dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e apposto a cura dell'ufficio P.T."*.

Quanto ai buoni fruttiferi della serie "CB", detti titoli sono stati istituiti con DM del 26 febbraio 1999, che ne stabiliva la durata con la seguente previsione all'art. 4: *"I buoni della nuova serie speciale «CB» hanno la durata di sette o undici anni e, alla scadenza, verrà riconosciuto unitamente al capitale un interesse lordo pari rispettivamente al 25 per cento o al 50 per cento del capitale sottoscritto"*.

Con riferimento, poi, al termine prescrizione, l'art. 8 del D.M. 19.12.2000 (applicabile anche alle serie dei titoli già emessi e non ancora prescritti alla data della sua entrata in vigore) stabilisce che *"i diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi"*.

Per quanto attiene al computo del termine di prescrizione di un BFP, l'orientamento dell'ABF si è allineato ai più recenti principi dettati dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., n. 19243/2023 e Cass., n. 23006/2023), superando la precedente interpretazione ed affermando di contro il principio di diritto per cui *"Alle serie dei buoni postali fruttiferi già emesse alla data di entrata in vigore del DM 19 dicembre 2000 e per le quali non si siano compiuti i termini di prescrizione previsti dalla normativa previgente si applica l'art. 8 comma 2 dello stesso decreto, che stabilisce la prescrizione, per quanto riguarda il capitale e gli interessi, trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo"* (Coll. Coordinamento, dec. n. 6196/2024).

Chiarito quanto precede, la prescrizione dei buoni serie “AF”, sottoscritti il 21.1.1997, è maturata il 22.1.2021; mentre, con riferimento ai buoni serie “BA” sottoscritti il 17.11.1998, la prescrizione è maturata il 18.11.2022; ed ancora, con riferimento ai buoni della serie “CB”, sottoscritti in data 15.9.1999 la prescrizione è maturata il 16.09.2020, prorogata al 30.09.2021, alla luce della normativa emergenziale per COVID-19, che ha differito tale termine.

Su tali presupposti, emerge dalla documentazione in atti che la richiesta di rimborso, coincidente con il reclamo, è stata avanzata solo il 15.7.2025, e quindi successivamente allo scadere del termine utile per l'esercizio del diritto; con la conseguenza che legittimamente l'intermediario ha negato il rimborso. Occorre altresì osservare che il Collegio di Coordinamento, con specifico riferimento alla doglianza relativa all'omessa consegna del foglio informativo, aveva già precisato che l'ipotetica violazione da parte dell'intermediario non impedisce il decorso della prescrizione, e che il relativo termine inizia a decorrere ugualmente, essendo la prescrizione un fatto estintivo dell'obbligazione, previsto dalla legge (Collegio Coordinamento, 21.3.2022, n. 4656; Collegio Coordinamento, 18.7.2019, n. 17814).

Tuttavia, rilevato che la ricorrente non ha proposto alcuna richiesta risarcitoria, la eventuale domanda non sarebbe stata valutabile alla luce del più recente principio espresso dal Collegio di Coordinamento con una recente decisione (n. 11113/25), secondo cui, in relazione a detta domanda, la competenza temporale dell'Arbitro deve essere valutata in riferimento al comportamento omissivo dell'intermediario, che cessa col venir meno dell'obbligo informativo, e cioè al maturare della prescrizione, dovendosi tener conto che la rilevanza della condotta omissiva a fini risarcitori è strettamente connessa al D.M. 19 dicembre 2000, che costituisce il fondamento normativo dell'obbligo informativo.

Ne consegue che il ricorso non merita accoglimento.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE